



STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata: «FEDERAZIONE ITALIANA MATHESIS Associazione per le Scienze Matematiche pure e applicate» con sede in Verona Via IV Novembre 11/b.

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei presidenti delle associazioni aderenti. Il trasferimento non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità e compiti)

1. La «Federazione Italiana Mathesis» (nel seguito indicata Federazione) è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

2. La Federazione si costituisce e opera per creare sinergie e per migliorare l'efficienza operativa di associazioni di carattere matematico e più in generale scientifico. Ha per scopo precipuo svolgere attività culturali, di ricerca e di didattica in Matematica, con tutte le sue applicazioni e interazioni, promuovendo la diffusione, la valorizzazione della matematica nonché dell'insegnamento scientifico, in continuità con le norme istituzionali riferite all'aggiornamento e alla formazione in servizio del personale docente.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) promuovere ricerca scientifica, ricerche didattiche, conferenze scientifiche, seminari, nonché tutte le altre attività che contribuiscono all'incremento, alla formazione, all'aggiornamento culturale e didattico dell'intero comparto dei docenti;
- b) curare i rapporti con enti, società e associazioni di insegnanti operanti sul piano nazionale e internazionale aventi analoghe finalità;
- c) organizzare congressi e convegni scientifici e didattici;
- d) curare la pubblicazione di riviste e di altre eventuali opere scientifiche e didattiche (atti di convegni, quaderni di ricerca, ecc.);
- e) istituire e concedere premi diretti al progresso dell'insegnamento della matematica e di altre discipline scientifiche;
- f) promuovere e sostenere la sperimentazione didattica.

La Federazione intende assumere anche i seguenti compiti:

- g) coordinare i lavori e le iniziative dei gruppi a livello nazionale per rendere più efficiente il loro operato, se necessario;
- h) svolgere funzioni di rappresentanza presso enti amministrativi, sociali, scientifici e culturali sia a livello regionale che nazionale, in particolare con il MIUR e le Università degli Studi.

ART. 3 - (Associazioni aderenti)

1. Possono richiedere di aderire alla Federazione Italiana Mathesis tutte le associazioni locali, di carattere matematico e più in generale scientifico, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio direttivo. L'associazione che intende aderire alla Federazione dovrà presentare richiesta allegando il pro-

prio statuto, dichiarando il numero dei soci, che non deve essere inferiore a quindici, e rendendosi disponibile al versamento della quota associativa.

3. Il Consiglio direttivo è tenuto a motivare l'eventuale diniego.

4. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 4 - (Diritti e doveri delle associazioni aderenti)

1. I presidenti delle associazioni aderenti, riuniti in assemblea, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di essere informati sulle attività della Federazione.

2. Le associazioni aderenti devono versare nei termini la quota sociale fissata dal Consiglio direttivo e rispettare il presente statuto.

3. I presidenti delle associazioni aderenti svolgeranno la propria attività nella Federazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

4. La Federazione interloquisce con i presidenti delle associazioni aderenti o con i loro rappresentanti e non con i soci delle stesse.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione dell'associazione aderente)

1. L'associazione aderente può recedere dalla Federazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L'associazione aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere esclusa dalla Federazione.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei presidenti delle associazioni aderenti con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'associazione aderente.

4. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi della Federazione sono:

- Assemblea dei Presidenti delle associazioni aderenti;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario.

2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione ed è composta dai presidenti delle associazioni aderenti.

2. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare, tramite lettera o posta elettronica, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo delle associazioni aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento della Federazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante videoconferenza o supporti telematici.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve:

- approvare il rendiconto, conto consuntivo e preventivo;

- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività della Federazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione di associazioni aderenti;
- eleggere il Consiglio Direttivo ;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei rappresentanti delle associazioni aderenti e aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuna associazione presente all'assemblea.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o comunque quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie la Federazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 delle associazioni aderenti.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
2. Ogni associazione aderente alla Federazione ha diritto di riceverne copia.

ART. 11 - (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, non superiore a 7, di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario della Federazione.
4. Il Vicepresidente affianca il Presidente e fa le sue veci in caso di grave e/o prolungato impedimento.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività della Federazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere eletti per non più di due mandati.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante videoconferenza o supporti telematici.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea federale, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche della Federazione sono costituite da:

- a* - quote e contributi delle associazioni aderenti;
- b* - contributi di privati;
- c* - eredità, donazioni e legati;
- d* - altre entrate compatibili con la normativa in materia.

2. La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, in favore di rappresentanti delle associazioni aderenti e in generale in favore di terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. La Federazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario della Federazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e inviato ad ogni associazione aderente.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento della Federazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. La Federazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Verona, 5 ottobre 2019

Firmato da

Silvana Bianchini
Antonio Criscuolo
Ferdinando Casolaro
Luciano Corso
Massimo Squillante
Carlo Toffalori